



Appello di Firenze - La Suprema Corte ha statuito che la norma relativa alla acquisizione dei cortili è a tutela dell'igiene pubblica e non dell'interesse dei frontisti, per cui l'eventuale lesione della norma stessa può dar luogo al risarcimento del danno e non alla riduzione in pristino.

Con atto di citazione del 9 maggio 1958 gli attori hanno convenuto il G. N. F., in sede di rinvio, avanti la Corte d'Appello di Firenze per ottenere il risarcimento dei danni.

La Ripartizione per la Circa Immobiliare del G. N. F., sulla base degli attuali valori del suolo e dell'immobile, ha indicato in L. 10.000.000 (= diecimilioni) l'equa valutazione dei danni comprensiva delle spese di giudizio.

Sulla base del citato criterio di valutazione sono state intavolate trattative ad iniziativa delle controparti, le quali, dopo aver indicato in lire 10.000.000 (= diecimilioni) l'importo dei danni, si sono dichiarate disposte a